

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 10/02/2004 n. 2017
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

In presenza di criteri sufficientemente specifici, la commissione potrebbe esaurire il suo compito con l'attribuzione di punteggi solo numerici. Tuttavia, una volta che la commissione abbia deciso di giustificare i giudizi con un giudizio, seppure sintetico, è certamente censurabile, e viziato per difetto di motivazione, l'utilizzo di formule stereotipate e perfettamente uguali per tutte le offerte e per tutti i concorrenti, prive di alcun riferimento concreto alle specifiche caratteristiche degli elaborati in realtà esaminati.